

IN BREVE n. 020 - 2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Centenario del Giro d'Italia

Data di emissione il 9 maggio 2009

Accademia di Studi italo-tedeschi di Merano

Data di emissione il 9 maggio 2009

Mille Miglia

Data di emissione il 14 maggio 2009

IN BREVE DALLA CASSAZIONE

Stretta sulla sicurezza del lavoro. In azienda ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori.

Corte di Cassazione - Sentenza 7 maggio 2009 numero 18998

Cadono sotto la scure della Consulta due dei limiti più stringenti sulla procreazione assistita introdotti dalla legge 40: il divieto di creare più di tre embrioni e il divieto di congelare quelli non impiantati. La scelta spetta al medico che ha il dovere di preservare prima di tutto "il diritto alla salute della donna". Ma non per questo il ginecologo avrà carta bianca: "le tecniche di produzione non devono infatti creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario".

Corte Costituzionale - Sentenza 9 maggio 2009 numero 151:

"l'illegittimità dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" e dell'art. 14, comma 3, "nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna".

L'ex moglie che percepisce l'assegno di invalidità non perde il diritto al mantenimento.

Corte di Cassazione - Sentenza 4 maggio 2009 numero 10221

Il diritto a nascere sani diventa colonna portante del nostro sistema risarcitorio. Infatti, il medico che danneggia il feto somministrando, durante la gravidanza, dei farmaci senza avvertire la madre dei rischi, deve risarcire il bambino. Ma non deve nulla se non avverte i genitori delle malformazioni del nascituro, in vista di un possibile aborto volontario.

Corte di Cassazione - Sentenza 11 maggio 2009 numero 10741

Per la realizzazione di crediti di terzi verso la pubblica amministrazione, infatti, non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente

pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto tributario fra l'ente e il contribuente.

Corte di Cassazione - Sentenza 5 maggio 2009 numero 10284

Più valore al processo verbale di constatazione della guardia di finanza. Il fisco può utilizzare contro il contribuente le "conclusioni giuridiche" (ad esempio fatture inesistenti, redditi in nero) raggiunte dalle fiamme gialle dopo l'ispezione e il vaglio degli indizi raccolti.

Corte di Cassazione - Sentenza 11 maggio 2009 numero 10680

Va in carcere il parcheggiatore abusivo che, con atteggiamento intimidatorio, minaccia l'automobilista per farsi dare qualche euro. È una tentata estorsione a tutti gli effetti.

Corte di Cassazione - Sentenza 12 maggio 2009 numero 20072

Confermando le decisioni dei giudici di merito, la suprema Corte afferma che, ai fini dell'assoggettamento ad Irap di un professionista, l'utilizzo di un collaboratore che non sia già lui stesso un professionista (in specie, avvocato) non può ravvisare il requisito organizzativo, posto che l'apprendista (segretaria) non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo; diversamente dall'impiego di altri professionisti che il soggetto dirige attribuendo loro lo svolgimento di lavori per suo conto. Organizzazione, quindi, non come presenza di locali, o di un computer o di una segretaria, ma di altri soggetti che producono per il titolare. Questo è lo spartiacque che identifica le attività soggette o meno all'Irap.

Corte di Cassazione - Sentenza 14 aprile 2000 numero 8834

Da Pianeta Lavoro e Tributi:

Nuovi e importanti profili interpretativi emergono dalla recente sentenza della Cassazione n. 8834 del 14 aprile 2009, in merito all'individuazione del presupposto dell'attività autonomamente organizzata ai fini dell'assoggettamento ad Irap di professionisti e lavoratori autonomi.

Con la pronuncia n. 156 del 2001, la Corte Costituzionale ha tracciato le linee guida generali per identificare le attività di lavoro autonomo soggette o meno all'Irap, rimettendo alla valutazione del giudice di merito, caso per caso, la verifica dell'esistenza di quello specifico presupposto che determina l'assoggettamento del professionista all'imposta: l'attività autonomamente organizzata.

In seguito sono state pronunciate numerose sentenze pro e contro l'esclusione dall'imposta regionale, basate sulla valutazione, caso per caso, degli elementi specifici caratterizzanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale.

Sul concetto di attività autonomamente organizzata si è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale: il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto per l'identificazione del soggetto passivo Irap, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Secondo l'orientamento prevalente, dunque, la verifica dell'esistenza dell'autonoma organizzazione si basa sull'analisi dei beni impiegati in rapporto a quelli ritenuti sufficienti per l'esercizio dell'attività e sul ricorso a prestazioni lavorative di terzi, che devono risultare non occasionali in rapporto all'attività del professionista.

In questi termini, appare abbastanza chiaramente, come la valutazione dell'assoggettamento o meno all'imposta sia basata su elementi la cui incidenza varia in relazione al tipo di attività svolta ed al valore che assume in un dato momento l'espressione "minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività".

La sentenza n. 8834/2009 della Cassazione, ritenendo le argomentazioni dei giudici di merito conformi ai principi dettati dalla Corte Costituzionale, sostanzialmente apre la strada ad una nuova interpretazione del concetto di autonoma organizzazione, quale presupposto per l'assoggettamento ad Irap dell'attività autonoma-professionale.

In particolare, nel ritenere legittima la domanda di rimborso dell'IRAP presentata dalla contribuente, il giudice d'appello ha motivato la sua decisione affermando che non si può certamente ravvisare l'esistenza di una organizzazione qualora il professionista (nella specie un avvocato) svolga la propria attività mediante l'impiego di una segretaria, in quanto

“anche l'utilizzo di un collaboratore che non sia già lui stesso un avvocato (n.d.r.: in senso più generale un professionista) non può ravvisare un principio di organizzazione, posto che l'apprendista non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo ... Differente è certamente la fattispecie che vede il professionista utilizzare altri professionisti che dirige, attribuendo loro lo svolgimento di lavori per suo conto, lavori che produrranno reddito proprio attraverso l'attività di tali collaboratori. E' evidente in questo caso la presenza dell'elemento organizzativo. Organizzazione quindi non come presenza di locali, o di un computer o di una segretaria, ma di altri soggetti che producono per il titolare. Questo è lo spartiacque che identifica le attività soggette o meno all'imposta”.

Danno estetico: per la richiesta del danno biologico se ne valuti attentamente la compromissione.
Corte di Cassazione sez. III civile - Sentenza 22 aprile 2009 numero 9549

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 9549/2009 (documento 116)

Non sono tassabili le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con l'azienda per mettere fine a una causa nella quale chiedeva i danni all'immagine per essere stato mandato via anticipatamente.

Si riferisce al ricorso degli eredi di un medico che aveva chiesto il danno all'immagine perché la clinica presso la quale lavorava aveva troncato anticipatamente il rapporto di collaborazione professionale.

Corte di Cassazione - Sentenza 13 maggio 2009 numero 10972

È valida la notifica dell'accertamento delle imposte fatta alla suocera del contribuente, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e ribaltato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Corte di Cassazione - Sentenza 12 maggio 2009 numero 10955,

RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE

Le Direzioni generali per l'Attività Ispettiva e per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Ministero del Lavoro, con la lettera circolare B/2009 prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 12/05/2009, hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all'art. 40, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l'altro genitore svolga attività di lavoro casalingo.

In particolare, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali citati, il Ministero del Lavoro ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. c, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

EMILIA ROMAGNA - VISITE MEDICHE PER ASSUNZIONE DI MINORI

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con una lettera del 7 maggio 2009, ha risposto ad un quesito di questa Direzione provinciale del lavoro, in merito alle visite mediche per l'assunzione di minori in Emilia Romagna.

In sintesi, il quesito attiene all'abolizione dell'obbligo di presentazione delle certificazioni di idoneità al lavoro - da parte dei minori residenti in Emilia Romagna - effettuata con un Regolamento dalla Regione Emilia Romagna. In considerazione di ciò, il Ministero del Lavoro

ritiene che i medici di base, convenzionati con il servizio sanitario nazionale, possono sostituirsi alle ASL ed effettuare la visita di cui all'art. 8 della Legge. n. 977/1967.

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO LAVORO Lettera circolare n. 6688 del
07 maggio 2009 (documento 117)**

AGENZIA DELLE ENTRATE e POSTE ITALIANE COMUNICANO:

Forum PA 2009: Poste Italiane presenta i Servizi Integrati di Notifica per la gestione delle Comunicazioni dell'Agazia delle Entrate

Poste Italiane presenta al Forum PA 2009 il nuovo servizio di gestione delle Comunicazioni di Irregolarità relative al controllo delle dichiarazioni fiscali tramite raccomandata SIN (Servizio Integrato Notifiche) con Avviso di Ricevimento. Il servizio innovativo, che amplia la già vasta gamma di soluzioni integrate al servizio della Pubblica Amministrazione, dei cittadini e delle imprese, è frutto di una intesa siglata tra Poste Italiane e l'Agazia delle Entrate.

Grazie agli asset logistici e tecnologici del Gruppo Poste Italiane, vengono effettuate la stampa e il recapito delle comunicazioni di irregolarità, la successiva rendicontazione elettronica al Cliente dell'esito della consegna, e la Gestione Documentale e Conservazione Sostitutiva a norma CNIPA.

Per rispondere alle specifiche esigenze dell'Agazia delle Entrate, Poste Italiane ha realizzato una sezione, accessibile da un portale web, che consente agli utenti abilitati di visualizzare le immagini delle cartoline AR. Il processo di conservazione sostitutiva alle immagini delle cartoline permette di utilizzare il documento elettronico per tutte le esigenze legali.

Grazie a questo sistema gli operatori dell'Agazia delle Entrate a livello centrale e territoriale dispongono di uno strumento semplice e veloce per verificare l'avvenuto recapito delle spedizioni. Ogni ufficio può accedere alle informazioni necessarie per gestire e risolvere direttamente eventuali criticità emerse nel rapporto con il cittadino contribuente.

Con l'adozione di soluzioni tecnologiche sempre più evolute, l'Agazia delle Entrate opera con maggiore efficacia nell'azione di controllo delle dichiarazioni fiscali da parte dei contribuenti, disponendo di un ulteriore strumento per la corretta gestione dei suoi provvedimenti.

RISCATTO SERVIZIO CIVILE

Dal 1 gennaio 2009 il servizio civile prestato dai volontari è riscattabile a titolo oneroso.

L'INPDAP nella Nota operativa n. 24 del 7 maggio 2009 illustra le modalità per questi riscatti ai fini previdenziali dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria non coperti da contribuzione.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota Operativa numero 24 del 7 maggio 2009
(documento 118)**

IN AUTO I BAMBINI SOLO CON CINTURA

E' scaduta la deroga concessa in Italia per trasporto dei bambini di età inferiore ai 10 anni in soprannumero sui posti delle auto a uso promiscuo. Il DLgs 150/2006 ha infatti modificato gli articoli 169 e 172 del codice stradale: i bambini di età inferiore ai 10 non potranno più essere trasportati in soprannumero in auto anche se accompagnati da almeno un passeggero di età superiore ai 16 anni, ma dovranno essere allacciati ai sistemi di ritenuta.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE APRILE 2009

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 15 aprile 2009 al 14 maggio 2009, è pari a 0,667286%

L'indice dei prezzi al consumo è al valore di 134,8, mentre l'inflazione è 1,2%.

Le città dove l'inflazione è stata maggiore sono Napoli con +2%, Trieste con +1,8%, Genova con +1,4%, mentre le variazioni più moderate sono state registrate a Aosta e Trento con +0,3%, Torino e Venezia con +0,6%, Milano, Bari e Cagliari con +0,7%.

Notevoli gli aumenti per il trasporto ferroviario +3,7%.